

# **Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)**

**Modifica del 18 settembre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982<sup>1</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

*Art. 138*            Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti

Nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

18 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 832.202

